



COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO

C.A.P. 17020

Provincia di Savona

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16

OGGETTO : ALIQUOTE IMU 2020 - ESAME ED APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventi**, addì trenta, del mese di **settembre**, alle ore **21:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Dott. ODDO Alessandro	Sindaco	X	
BARLOCCO Dott. Luigi	Vice Sindaco	X	
RUBADO Diego	Assessore	X	
CESIO Luciano	Consigliere	X	
SIRIMARCO Castore	Consigliere		X
ACCAME Luca	Consigliere	X	
BERGALLO Gianni Mauro	Consigliere	X	
ROSSI Giulia	Consigliere	X	
FRACASSETTI Dr.ssa Emanuela	Consigliere	X	
CESIO Cav. Pier Luigi	Consigliere		X
AICARDI Iole	Consigliere	X	
Totale		9	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **Dott.ssa MORABITO Federica** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Dott. ODDO Alessandro nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno.

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2020- ESAME ED APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Dato atto che il combinato disposto dalla legge n. 77 del 17.07.2020 di conversione del D.L. Rilancio n. 34/2020 (art. 138) e del art. 107 del dl 18/2020 (Decreto Cura Italia) dispone il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e di approvazione dei regolamenti e delle tariffe IMU - TARI al 30.09.2020;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 27/12/2018 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- **unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria catastale A1/A8/A9 e per le relative pertinenze**, nella misura dell'aliquota del **0,55 per cento con detrazione di € 200,00**;
- **unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale (residenza e dimora abituale)**, nella misura dell'aliquota del **0,94 per cento**;
- **unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parente in linea retta di I grado che le utilizzi come abitazione principale (residenza e dimora abituale)**, nella misura dell'aliquota del **0,94 per cento**, a condizione che il contribuente presenti all'Ente, entro il 31.12 dell'anno d'imposta, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicando i dati dell'immobile (estremi catastali) e del beneficiario del comodato gratuito;
- **le restanti unità immobiliari**, alle quali si applica l'IMU, nella misura dell'aliquota del **1,04 per cento (aliquota ordinaria)**.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 27/12/2018 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1-A/8-A/9)	0,00 per mille
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;	0,00 per mille
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;	0,00 per mille
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;	0,00 per mille
Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.	0,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	2,50 per mille
Abitazioni principali e relative pertinenze fabbricati classificati in categoria A/1, A/8 e A/9	0,50 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557	0,00 per mille
Altri immobili	0,00 per mille

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, c. 758, lettera d) della Legge n. 160/2019 sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984/1977, sulla base di criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14.06.1993. Sulla base di detta disposizione, dall'anno 2020 i terreni agricoli, comprendenti per espressa previsione di legge (art. 1, c. 741 lettera e) della Legge n. 160/2019) i terreni non coltivati, ricadenti nel Comune di Tovo San Giacomo, che ai sensi della circolare n. 9/1993 è classificato totalmente montano, sono pertanto esenti dall'IMU;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

VALUTATO per mantenere gli equilibri e il pareggio di bilancio, di confermare le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2020 le aliquote vigenti per l'anno 2019 di IMU e TASI;

CONSIDERATO pertanto che per l'IMU per l'anno 2020 occorre l'adozione delle seguenti aliquote:

- **unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria catastale A1/A8/A9 e per le relative pertinenze**, nella misura dell'aliquota del **0,60 per cento con detrazione di € 200,00;**
- **unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale (residenza e dimora abituale)**, nella misura dell'aliquota del **0,94 per cento;**

- **unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parente in linea retta di I grado che le utilizzi come abitazione principale (residenza e dimora abituale)**, nella misura dell'aliquota del **0,94 per cento**, a condizione che il contribuente presenti all'Ente, entro il 31.12 dell'anno d'imposta, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicando i dati dell'immobile (estremi catastali) e del beneficiario del comodato gratuito;
- **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dell'aliquota del 0,25 per cento;
- **Fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, nella misura dell'aliquota del 0,00 per cento;
- **le restanti unità immobiliari**, alle quali si applica l'IMU, nella misura dell'aliquota del **1,04 per cento (aliquota ordinaria)**.

VISTI i pareri favorevoli preventivamente espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato con D.L. n. 174/2012, in calce al presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000.

Con voti espressi da 9 consiglieri presenti e votanti 7 favorevoli, 2 astenuti e nessun contrario, espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- **unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria catastale A1/A8/A9 e per le relative pertinenze**, nella misura dell'aliquota del **0,60 per cento con detrazione di € 200,00**;
- **unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale (residenza e dimora abituale)**, nella misura dell'aliquota del **0,94 per cento**;
- **unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parente in linea retta di I grado che le utilizzi come abitazione principale (residenza e dimora abituale)**, nella misura

dell'aliquota del **0,94 per cento**, a condizione che il contribuente presenti all'Ente, entro il 31.12 dell'anno d'imposta, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicando i dati dell'immobile (estremi catastali) e del beneficiario del comodato gratuito;

- **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dell'aliquota del 0,25 per cento;
- **fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, nella misura dell'aliquota del 0,00 per cento;
- le **restanti unità immobiliari**, alle quali si applica l'IMU, nella misura dell'aliquota del **1,04 per cento (aliquota ordinaria)**.

2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Infine, il Consiglio Comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Tovo San Giacomo, lì 25.09.2020

(Rag. Silvana PERRI)

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tovo San Giacomo, lì 25.09.2020

(dott. Riccardo BUSSO)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(Dott. ODDO Alessandro)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa MORABITO Federica)

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 13 ottobre 2020

Tovo San Giacomo, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa MORABITO Federica)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000)

Divenuta esecutiva in data 30.09.2020

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Tovo San Giacomo, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa MORABITO Federica)